

Provincia di Biella

Rinnovo Concessione di derivazione d'acqua a uso Produzione Beni e Servizi, dal Rio Bertolina, in VALLANZENGO assentito alla Sig.ra GALLOTTO Elena con D.D. 1.452 del 29.12.2017. PRATICA PROVINCIALE 208.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.452 del 29.12.2017

IL DIRIGENTE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 10 agosto 2012 dal Sig. Massimo GALLOTTO, Segretario e rappresentante della "Associazione Pesca Sportiva Laghetto Anna Maria SCOLZ" relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge. Di dare atto che il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua di cui è oggetto il presente provvedimento deve essere assentito in capo alla Sig.ra Elena GALLOTTO, nel frattempo subentrata nella proprietà e gestione degli immobili, impianti e infrastrutture sportive usufruenti della derivazione d'acqua di che trattasi. Di riclassificare la tipologia d'uso cui viene e verrà impiegata l'acqua derivata quale produzione di beni e servizi ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera h) del regolamento regionale: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica approvato con D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, nonché dell'art. 2 comma 1 lettera h) del regolamento regionale: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica, approvato con D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n° 15/R (Allegato D – Tabella 2);

Di assentire ai sensi degli articoli 30, 31 e 34 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R s.m.i. salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Sig.ra Elena GALLOTTO (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto del precedente D.P.G.R 15 luglio 1982 n° 6.256, per continuare a derivare dal rio Bertolina, in Comune di Vallanzengo, litri al secondo massimi 3 ed un volume massimo annuo di metri cubi 94.608, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 3 d'acqua pubblica ad uso produzione di beni e servizi, con obbligo di restituzione integrale nello stesso corso idrico superficiale. Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 15, successivi e continui, decorrenti dal 27 ottobre 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P.G.R 15 luglio 1982 n° 6.256, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.764 di Rep. del 10 agosto 2012

Art. – 11 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del bacino del Rio Bertolina, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il

bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa. (omissis)

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN